

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

Il Direttore Generale

- VISTO** il D.lgs. del 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e successive modifiche e integrazioni e in particolare la Parte V - Scuole Italiane all'estero;
- VISTO** il D.P.R. del 5 gennaio 1967, n. 18 - Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri - e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il D.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO** il D.lgs. del 27 ottobre 2009, n.150, "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il CCNL per il personale del comparto Scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007 e in particolare gli artt. 4 e 108;
- VISTA** la Legge del 26 febbraio 2011, n. 10 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante disposizioni e interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie;
- VISTO** il D.lgs. del 30 giugno 2011, n. 123, "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa";
- VISTO** il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" convertito, con modificazioni, in Legge del 7 agosto 2012, n. 135 (*spending review*) e, in particolare, l'art. 14, commi 11 e 12 che, modificando l'art. 639 del D.Lgs 297/94, determina il contingente del personale scolastico in servizio all'estero "fino al raggiungimento del limite massimo di 624 unità";
- VISTA** la Legge del 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2015);
- VISTA** la Legge del 23 dicembre 2014, n. 191, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017";
- CONSIDERATO** che sulla materia dei trasferimenti sono state sentite le organizzazioni sindacali;
- ATTESO** l'obbligo di assicurare il puntuale e il corretto avvio dell'anno scolastico 2015/2016 nelle sedi estere e, pertanto, di dover dettare specifiche disposizioni ed istruzioni in materia di mobilità del personale scolastico (docente ed amministrativo) in servizio presso le Istituzioni scolastiche italiane e straniere all'estero, comprese le Iniziative scolastiche ex art. 636 del D.lgs. 297/94 e le Scuole Europee, nonché presso le Istituzioni accademiche straniere;

CONSIDERATO che con il presente provvedimento l'Amministrazione intende rispettare il dettato del CCNL/07 per quanto compatibile con le disposizioni normative vigenti e con le esigenze di bilancio;

VISTO il D.P.R. n. 68 del 6 novembre 2012 - registrato alla Corte dei Conti il 27 dicembre 2012, Reg. n.10, Fg. n.162 - di nomina del Ministro Plenipotenziario Andrea Meloni a Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese;

DECRETA

Art. 1

Campo di applicazione, durata e decorrenza del decreto

1. Il presente decreto disciplina, per l'anno scolastico 2015/2016, la mobilità del personale docente ed amministrativo a tempo indeterminato in servizio presso le Istituzioni scolastiche italiane e straniere all'estero, comprese le Iniziative scolastiche ex art. 636 del D.lgs. del 16 aprile 1994, n. 297 e le Scuole Europee, nonché presso le Istituzioni accademiche straniere all'estero.
2. Il presente decreto stabilisce i criteri generali ed i principi per le operazioni di mobilità di cui al comma precedente. Esso è prioritariamente diretto ad assicurare il regolare e puntuale avvio dell'anno scolastico 2015/2016 presso le sedi estere.
3. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di emanazione del presente decreto ed hanno validità per l'anno scolastico 2015/2016.
4. Tutte le operazioni di cui al presente decreto, comprese quelle effettuate in calendario australe, si intendono riferite per gli effetti giuridici al calendario scolastico boreale (1° settembre/31 agosto).
5. Con apposito Messaggio dell'Amministrazione vengono diramate per le Scuole Europee le istruzioni relative alle modalità e ai tempi di presentazione delle domande di trasferimento, nonché ai termini di pubblicazione dei movimenti comprese le indicazioni per il ricorso ai mezzi di tutela.
6. Le annesse tabelle, di cui agli allegati A, B e C sono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Disponibilità per i trasferimenti

1. Sono considerati disponibili per i trasferimenti a domanda relativi all'anno scolastico 2015/2016 quei posti di contingente presso le Scuole Europee, di cui all'allegato C, che rimarranno vacanti dopo i trasferimenti d'ufficio.
2. Non sono considerati disponibili per i trasferimenti i posti che si rendano eventualmente vacanti dopo la pubblicazione dei movimenti.

Art. 3

Trasferimenti d'ufficio e a domanda

1. I trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto e per incompatibilità alla permanenza nella stessa sede avvengono nell'ambito delle istituzioni scolastiche della stessa o di altra tipologia, ovvero da corsi a scuole e viceversa, nonché nell'ambito delle istituzioni accademiche straniere, della stessa area linguistica di attuale servizio o, in subordine, di altra area per la quale sia stata conseguita l'idoneità nelle prove di selezione ex Capo X del

CCNL Comparto scuola 29 novembre 2007, indette con i DD.II. n. 4747 del 28 luglio 2006 e n. 4377 del 7 ottobre 2011.

2. Può presentare domanda di trasferimento unicamente il personale in servizio presso le Scuole Europee. I movimenti di detto personale sono disciplinati dal successivo art. 6.

3. I trasferimenti a domanda avvengono nell'ambito della stessa area linguistica di nomina o di altra area per la quale sia stata conseguita l'idoneità nelle prove di selezione ex Capo X del CCNL Comparto scuola 29 novembre 2007, indette con i DD.II. n. 4747 del 28 luglio 2006 e n. 4377 del 7 ottobre 2011.

4. I movimenti dei docenti in servizio presso le Università straniere in qualità di lettori sono disciplinati dai successivi artt. 7 e 8.

Art. 4

Ordine delle precedenze

1. Nei trasferimenti a domanda hanno precedenza nell'ordine le sotto elencate categorie di personale:

- a) Personale non vedente (Legge 120/91);
- b) Personale di cui all'art. 21, Legge 104/92 e successive modifiche e integrazioni.

Le situazioni che danno titolo all'inclusione nelle categorie a) e b) devono essere documentate con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali.

2. Qualora concorrano al trasferimento a domanda su una stessa sede più unità di personale comprese nelle categorie di cui al precedente comma, nell'ambito della stessa categoria, si terrà conto del punteggio individuale, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 7, comma 4, in materia di ordine delle operazioni.

Art. 5

Individuazione perdenti posto

1. A seguito di soppressione di posto, nell'ambito della revisione annuale del contingente di cui all'art. 639 del D.Lgs. 297/94, così come modificato dall'art. 14, commi 11 e 12 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge n. 135 del 7 agosto 2013, sarà individuato presso le sedi interessate il personale perdente posto per l'anno scolastico 2015/2016, con riferimento allo specifico insegnamento prestato nella scuola o Circonscrizione Consolare per i corsi. A questo riguardo, il Dirigente scolastico, ovvero ove non sia presente, il Console formula un'apposita graduatoria secondo la specifica tabella dei punteggi (allegato B). La graduatoria sarà pubblicata all'albo e sul sito web dell'Istituzione scolastica e/o del Consolato. Avverso il punteggio attribuito gli interessati potranno proporre, entro 5 giorni successivi alla pubblicazione, reclamo motivato all'autorità che ha redatto la graduatoria medesima, che deciderà nei successivi 7 giorni.

2. Il personale di cui al precedente art. 4, comma 1 punti a e b, sarà inserito nella graduatoria dei perdenti posto solo qualora la contrazione dei posti lo renda inevitabile.

3. È individuato come perdente posto il personale della specifica funzione, cui è attribuito minore punteggio.

4. Nei confronti del personale perdente posto si procederà, di conseguenza, al trasferimento d'ufficio.

5. La procedura di trasferimento d'ufficio per soppressione di posto e per incompatibilità alla permanenza nella stessa sede si conclude con la restituzione ai ruoli metropolitani in caso di indisponibilità di sedi vacanti.

Art. 6**Personale in servizio nelle Scuole Europee**

1. Per il personale in servizio presso le Scuole Europee il trasferimento può essere disposto, a domanda, solo al termine di fine quinquennio, sui posti disponibili in altre scuole europee. In caso di soppressione di posto nelle scuole medesime, il personale, conseguentemente trasferito d'ufficio, ha titolo alla precedenza assoluta su posti in altre scuole europee, ove disponibili.
2. Le operazioni di trasferimento avvengono tenuto conto dell'ordine indicato nel successivo art. 7 paragrafo 1.
3. Le precedenze e i benefici di cui all'art. 4 - comma 1 lettere a e b - e all'art.5 - comma 2 - trovano pari applicazione.
4. Le sedi disponibili sono elencate nell'allegato C.
5. L'attribuzione della sede di trasferimento a domanda avviene sulla base del punteggio assegnato in conformità con la relativa tabella, allegato A.

Art. 7**Ordine delle operazioni**

1. Le operazioni relative ai trasferimenti sono disposte secondo il seguente ordine:
 - a) trasferimenti d'ufficio del personale individuato quale perdente posto;
 - b) trasferimento d'ufficio del personale destinatario di un provvedimento di revoca del gradimento da parte dell'Autorità accademiche dell'Università di servizio, per i lettori;
 - c) trasferimento d'ufficio del destinatario di un provvedimento di incompatibilità a permanere nella stessa sede, ove l'Amministrazione decida di non procedere alla restituzione ai ruoli;
 - d) trasferimenti a domanda, esclusivamente per il personale delle Scuole Europee.
2. I trasferimenti d'ufficio sono disposti nell'ambito della medesima circoscrizione consolare o, in subordine, di una circoscrizione consolare limitrofa. Si specifica che per limitrofa si intende la sede più vicina, calcolando la distanza chilometrica in linea d'aria dalla sede di partenza a quella di nuova destinazione. Successivamente possono disporsi per aree linguistiche diverse, per le quali sia stato accertato il requisito di idoneità nelle prove di selezione di cui all'art. 3 comma 1 e, comunque, dopo la conclusione delle corrispondenti procedure di mobilità di ufficio nell'ambito della circoscrizione o dell'area linguistica interessata.
3. Una volta esperite tutte le possibilità precedentemente indicate, detti trasferimenti potranno avvenire anche per altro emisfero.
4. Per quanto attiene ai trasferimenti d'ufficio dei lettori, stante la specificità del loro servizio, si rimanda a quanto riportato nel successivo articolo 8.
5. La non accettazione del trasferimento d'ufficio e a domanda comporta la restituzione ai ruoli metropolitani.

Art. 8**Lettori destinati presso le Università straniere**

1. I trasferimenti dei lettori, per l'anno scolastico 2015/2016, sono disposti d'ufficio.

2. Le operazioni di trasferimento d'ufficio dei lettori sono condizionate dalla specificità della funzione che richiede l'espressione del gradimento da parte delle Autorità accademiche dell'Università di nuova destinazione.

3. Nel corso delle operazioni di trasferimento, qualora le Autorità accademiche dell'Università di nuova destinazione non esprimano il gradimento sul curriculum del docente destinato a quella sede, l'Amministrazione inoltrerà il curriculum ad altra sede ove disponibile.

4. La procedura di trasferimento d'ufficio per i perdenti posto si conclude con la restituzione ai ruoli metropolitani nei seguenti casi:

- a. indisponibilità di sedi vacanti;
- b. mancato gradimento da parte delle Autorità accademiche di due Università;
- c. mancata accettazione del trasferimento d'ufficio da parte dell'interessato.

Roma,

29 MAG. 2015

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE
Amb. Andrea Meloni

ALLEGATO A

**TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A
DOMANDA DEL PERSONALE SCOLASTICO IN SERVIZIO ALL'ESTERO**

| ANZIANITA' DI SERVIZIO | PUNTI |
|--|--------------|
| a) Per ogni anno di servizio di ruolo all'estero, escluso l'anno in corso | 4 |
| b) Per ogni anno di servizio di ruolo all'estero nella stessa sede di attuale servizio oltre il triennio | 2 |
| c) Per il personale attualmente in servizio all'estero in sede disagiata in aggiunta al punteggio previsto dalle precedenti lettere a) e b), per ogni anno di servizio, escluso l'anno in corso | 4 |
| d) Per il personale attualmente in servizio all'estero in sede considerata disagiata, ma precedentemente identificata come "particolarmente disagiata", in aggiunta al punteggio previsto dalle precedenti lettere a) e b), per ogni anno scolastico in cui la sede è stata classificata particolarmente disagiata | 5 |
| e) Per ogni anno di servizio di ruolo in Italia | 2 |
| f) Per ogni anno di servizio pre-ruolo all'estero, riconosciuto e valutato ai fini della carriera | 1 |
| g) Per ogni anno di servizio pre-ruolo in Italia riconosciuto e valutato ai fini della carriera | 0,50 |

N.B. Non viene valutato il servizio prestato in ruolo diverso da quello di attuale appartenenza.

| ESIGENZE DI FAMIGLIA | PUNTI |
|---|--------------|
| a) Per ricongiungimento al coniuge in servizio presso altra sede estera (valido solo per trasferimento nell'ambito della stessa Circoscrizione Consolare in cui detto coniuge presta servizio) | 12 |
| b) Nel caso di personale senza il coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli minori (valido solo per trasferimento nell'ambito della stessa Circoscrizione Consolare in cui i congiunti risiedono) | 12 |

- c) Per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanente inabile al lavoro ed a carico, che possono essere assistiti soltanto nella sede richiesta 6
- d) Per ogni figlio a carico (sino a 26 anni di età qualora frequenti l'Università o altro tipo di scuola alla quale si acceda con il diploma di scuola superiore di di II grado) 2

TITOLI**PUNTI**

- a) Per l'inclusione nella graduatorie di merito in pubblici concorsi per esami, per l'accesso al ruolo di appartenenza compresi i concorsi per la destinazione all'estero 3
- b) Per ogni diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza 3
- c) Per ogni corso di perfezionamento post-universitario di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. N. 162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4,6,8) attivato dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente per ogni corso (è valutabile un solo corso per ogni anno accademico) 3
- d) Per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di livello o area superiore a quello di appartenenza (esprimibile solo dal personale ATA da parte dei collaboratori amministrativi) 12
- e) Per ogni inclusione nella graduatoria di merito in pubblici concorsi ordinari per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza (concorso direttivo e ispettivo per i docenti, concorso ispettivo per i dirigenti scolastici) 4
- f) Diplomi di laurea, Dottorato di ricerca, Specializzazioni conseguite in corsi almeno biennali post-universitari previsti dagli Statuti delle Università statali o libere riconosciute ovvero rilasciati da Istituti universitari statali o pareggiati

nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o
nell'ambito di discipline attualmente insegnate dal
docente

5

- g) Per ogni corso di aggiornamento (anche organizzato da
Amministrazioni scolastiche o Istituti universitari
stranieri ma comunque certificati da competente
Autorità consolare italiana)
(fino ad un massimo di punti 4)

2

N.B. Dei titoli di cui al precedente punto a) è valutabile uno solo.
Tutti gli altri titoli sono valutabili solo se conseguiti dopo
la destinazione all'estero ovvero non valutati ai fini della
suddetta destinazione.

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI
D'UFFICIO DEL PERSONALE SCOLASTICO IN SERVIZIO ALL'ESTERO

| ANZIANITA' DI SERVIZIO | PUNTI |
|---|--------------|
| a) Per ogni anno di servizio di ruolo all'estero, escluso l'anno in corso | 4 |
| b) Per ogni anno di servizio di ruolo all'estero nella stessa sede di attuale servizio | 2 |
| c) Per ogni anno di servizio di ruolo all'estero prestato in sede classificata come particolarmente disagiata, escluso l'anno in corso, in aggiunta al punteggio previsto dalle precedenti lettere a) e b) | 5 |
| d) Per il personale che abbia prestato servizio all'estero in sede disagiata in aggiunta al punteggio previsto dalle precedenti lettere a) e b), per ogni anno di servizio, escluso l'anno in corso | 4 |
| e) Per il personale attualmente in servizio all'estero in sede considerata disagiata, ma precedentemente identificata "particolarmente disagiata", in aggiunta al punteggio previsto dalle precedenti lettere a) e b), per ogni anno scolastico in cui la sede è stata classificata particolarmente disagiata | 5 |
| f) Per ogni anno di servizio di ruolo in Italia | 2 |
| g) Per ogni anno di servizio pre-ruolo all'estero, riconosciuto e valutato ai fini della carriera | 1 |
| h) Per ogni anno di servizio pre-ruolo in Italia riconosciuto o riconoscibile e valutato ai fini della carriera | 0,50 |
| N.B. Non viene valutato il servizio prestato in ruolo diverso da quello di attuale appartenenza. | |

| ESIGENZE DI FAMIGLIA | PUNTI |
|---|--------------|
| a) Per ricongiungimento al coniuge in servizio presso altra sede estera (valido solo per trasferimento nell'ambito della stessa Circonscrizione Consolare in cui detto coniuge presta servizio) | 12 |
| b) Nel caso di personale senza il coniuge o separato | |

giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli minori (valido solo per trasferimento nell'ambito della stessa Circonscrizione Consolare in cui i congiunti risiedono)

12

c) Per ogni figlio di età inferiore a sei anni

4

d) Per ogni figlio di età superiore a sei anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età, ovvero senza limite, qualora si trovi a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro

3

e) Per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto

6

N.B. L'età dei figli di cui ai punti c) e d) si intende compiuta entro il 31 dicembre dell'anno solare cui si riferisce il trasferimento.

TITOLI**PUNTI**

a) Per l'inclusione nella graduatorie di merito in pubblici concorsi per esami, per l'accesso al ruolo di appartenenza compresi i concorsi per la destinazione all'estero

3

b) Per ogni diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza

3

c) Per ogni corso di perfezionamento post-universitario di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. N. 162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4,6,8) attivato dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente per ogni corso
(è valutabile un solo corso per ogni anno accademico)

3

d) Per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo di livello o area superiore a quello di appartenenza (esprimibile solo dal personale ATA da parte dei collaboratori

amministrativi)

12

- e) Per ogni inclusione nella graduatoria di merito in pubblici concorsi ordinari per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza (concorso direttivo e ispettivo per i docenti, concorso ispettivo per i dirigenti scolastici) 4
- f) Diplomi di laurea, Dottorato di ricerca, Specializzazioni conseguite in corsi almeno biennali post-universitari previsti dagli Statuti delle Università statali o libere riconosciute ovvero rilasciati da Istituti universitari statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito di discipline attualmente insegnate dal docente 5
- g) Per ogni corso di aggiornamento (anche organizzato da Amministrazioni scolastiche o Istituti universitari stranieri ma comunque certificati da competente Autorità consolare italiana) 2
(fino ad un massimo di punti 4)

N.B. Dei titoli di cui al precedente punto a) è valutabile uno solo. Tutti gli altri titoli sono valutabili solo se conseguiti dopo la destinazione all'estero ovvero non valutati ai fini della suddetta destinazione.

Le predette tabelle di cui agli allegati A e B si applicano per quanto compatibili con quanto disposto dal presente decreto.

| Allegato C | | | | | |
|---|-----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|------|
| POSTI VACANTI A.S. 2015/16 - SCUOLE EUROPEE | | | | | |
| Paese | Area Geografica | Sede | Materia di insegnamento | Cod. Funz. | |
| 1 | BELGIO | Unione Europea | BRUXELLES I | Mat. - Sc. Scuola media | 006E |
| 2 | BELGIO | Unione Europea | BRUXELLES I | Mat. Lett. Scuola media | 003E |
| 3 | BELGIO | Unione Europea | BRUXELLES II | Cons. Educazione | 032E |
| 4 | BELGIO | Unione Europea | BRUXELLES II | Mat. e Fisica | 019E |
| 5 | BELGIO | Unione Europea | BRUXELLES IV | Livello primario | 002E |
| 6 | BELGIO | Unione Europea | BRUXELLES IV | Lett. e Latino | 021E |
| 7 | GERMANIA | Unione Europea | FRANCOFORTE | Livello primario | 002E |
| 8 | GERMANIA | Unione Europea | FRANCOFORTE | Lett. e Latino | 021E |
| 9 | GERMANIA | Unione Europea | FRANCOFORTE | Cons. Educazione | 018E |
| 10 | GERMANIA | Unione Europea | MONACO | Livello primario | 002E |
| 11 | GERMANIA | Unione Europea | MONACO | Scienze naturali | 025E |
| 12 | LUSSEMBURGO | Unione Europea | LUSSEMBURGO 2 | Livello primario | 002E |
| 13 | ITALIA | Unione Europea | VARESE | Livello primario | 002E |
| 14 | ITALIA | Unione Europea | VARESE | Mat. Lett. Scuola media | 003E |